



Città di Preganziol

Città di Preganziol, Provincia di Treviso

P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 Fax 0422 632274

P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266

POLIZIA LOCALE

Via Dese n. 6

Tel. 0422 633169 - Fax 0422-630442

poliziale@comune.preganziol.tv.it

Responsabile del procedimento: Comandante P.L. Sottana Rudi

PROT. N. 19188

Preganziol, il 28 Agosto 2009

OGGETTO: Disposizioni in materia di tutela del decoro urbano – ORDINANZA N. 94

IL SINDACO

Premesso che con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” come modificato dalla relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 sono stati ampliati i poteri del Sindaco nel senso che è stata conferita allo stesso, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dall’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Che con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 è stata data, all’articolo 1, definizione al concetto di sicurezza urbana, definendo la stessa “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

Che con il medesimo Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 è stata attribuita al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze al fine di prevenire e contrastare, tra l’altro: le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate, insozzate o imbrattate con azioni disdicevoli;

Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell’arredo urbano, sia il decoro e l’igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o simili, nonché l’abbandono di cartacce e altri rifiuti;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 25.08.2009, con la quale è stato stabilito in €. 500,00.- l’importo della sanzione amministrativa per violazione alle disposizioni dettate dalla presente Ordinanza;

Visto l'art. 7 bis del DLgs. n 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 6. della Legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visti gli artt. 50 e 54 del DLgs. n.267/2000;

Vista la Legge n.689/1981;

ORDINA

a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano il divieto di:

- Sporcare il suolo pubblico;
- Imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- Imbrattare edifici e strutture pubbliche o di proprietà altrui;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- Abbandonare rifiuti domestici nei cestini pubblici;
- Abbandonare rifiuti nei fossati;
- Lanciare e/o affiggere volantini o altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere;
- Depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico ^qualsiasi materiale pubblicitario;

E' ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'Ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, comprese quelle di natura elettorale e sindacale;

DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa di 500,00 €Euro con facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi di Legge.

Oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, alle violazioni di cui sopra consegue l'obbligo del ripristino delle condizioni originarie dei siti o dei luoghi . In caso di inerzia del trasgressore o dell'obbligato in solido, l'amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Le forze di Polizia dello Stato e Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti adempimenti.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, per gli aspetti di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Marton Arch. Sergio